

MINISTERO DELLA CULTURA**PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI****CONTRATTO DI APPALTO****PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL II COMPLESSO DI VILLA****ARIANNA – CASTELLAMMARE DI STABIA****CUP: F85F21003990001 – CIG: 8898407DBE****TRA**

il MINISTERO DELLA CULTURA (nel seguito denominato MIC) - **Parco archeologico di Pompei**, con sede legale in Pompei (Na) alla via Plinio n. 26 - C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica presso la suindicata sede - di seguito anche Stazione appaltante o PAP o Parte,

E

L'Impresa **De Marco srl** (P.IVA 07200160724) con sede legale in Bari alla Via Caduti di Nassirya n. 28, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari, rappresentata dall'Amministratore Unico geom de Marco Pasquale, nato a Trani, il 09/09/1968, (CF: DMRPQL68P091328P) - di seguito anche Appaltatore o Parte

premesse:

che con verbale di somma urgenza del 25.08.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.M. n. 154/2017 e dell'art. 163, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii* e nota di conferimento prot. n. 8074 del 08.09.2021, la dott.ssa Silvia Martina Bertesago, Funzionario archeologo presso il Parco Archeologico di Pompei, nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l'ing. Alessandra Zambrano, Funzionario ingegnere presso il Parco

Archeologico di Pompei, nominata Direttore dei lavori (D.L.), hanno disposto l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio e di pericolo per la pubblica incolumità e per la tutela del bene archeologico in seguito alle ingenti piogge con forte vento verificatesi durante la notte del 25 agosto 2021 che hanno divelto la copertura provvisoria del secondo complesso di villa Arianna causando il crollo delle strutture di copertura con conseguente pericolo di danneggiamento degli apparati decorativi parietali e pavimentali. Per cui al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e la tutela del bene nonché per l'incolumità pubblica si è ritenuto opportuno procedere con un intervento di somma urgenza per i seguenti motivi: la permanenza di una condizione di pericolo per i materiali rimasti in opera in precario equilibrio; l'esposizione agli agenti atmosferici degli apparati decorativi a causa del danneggiamento della copertura; la necessità di eseguire nell'immediato tanto la rimozione degli elementi portanti della primigenia struttura e delle lamiere di copertura quanto la realizzazione di una nuova protezione provvisoria.

che, contestualmente alla redazione del *verbale* di cui sopra, la messa in sicurezza è stata affidata all'Impresa De Marco srl (P.IVA 07200160724) con sede legale in Bari alla Via Caduti di Nassirya n. 28, in quanto resasi immediatamente disponibile, in quanto operante con altro cantiere attivo nel Parco Archeologico di Pompei e ritenuta idonea a realizzare l'urgente messa in sicurezza sopra descritta;

che con decreto n. 86 del 23.11.2021, è stata approvata la perizia giustificativa dei lavori di che trattasi, assunta agli atti al prot. n. 8127 del 09.09.2021 e al prot. 10801 del 18.11.2021, redatta dal RUP e dal D.L. per

l'importo dei lavori pari ad € 68.297,61, comprensivi dei costi della sicurezza

non soggetti a ribasso pari a € 1.719,16 oltre IVA;

che con medesimo decreto n. 86 del 23.11.2021, si è proceduto ad affidare i

lavori in oggetto all'Appaltatore Impresa De Marco srl (P.IVA 07200160724)

con sede legale in Bari alla Via Caduti di Nassirya n. 28, come sopra

rappresentata, impegnando la relativa spesa;

che, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii* si sono

positivamente concluse anche le verifiche delle autocertificazioni sul

possessiono dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica

rese dall'*Appaltatore*, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

che l'*Appaltatore* ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi

assunti con il presente contratto;

preso atto della improcrastinabile necessità di rimuovere lo stato di

pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, procedendo nel contempo alla

tutela del bene archeologico esposto all'evento dannoso;

che i lavori *de quibus* hanno avuto inizio nella medesima giornata nella quale

sono stati ordinati;

visti: il D.M. 23 dicembre 2014 "*Organizzazione e funzionamento dei musei*

Statali" e *ss.mm. e ii*;

il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno

2017 n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

l'art. 23 del Decreto legislativo MiBACT n. 154/2017, a norma del quale:

"L'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto è consentita nei casi di

somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica

incolumità o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e

pericolo e fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici”;

l'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti in via transitoria, ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

Tanto premesso, preso atto e visto, tra le Parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della prestazione

Il Parco Archeologico di Pompei, quale S.A., affida i *lavori di somma urgenza* di cui all'oggetto, all'*Appaltatore* che accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente *contratto* e nella *perizia giustificativa/integrativa* approvata con decreto n. 86 del 23.11.2021 – anche se non materialmente allegata si considera facente parte integrante e sostanziale del presente *contratto*, che l'*Appaltatore* dichiara di conoscere e di accettare e che, visionata e già controfirmata dalle *parti* per integrale accettazione, è agli atti presso gli uffici della S.A.

Art. 2 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate all'*Appaltatore* all'Impresa De Marco srl (P.IVA 07200160724), come sopra rappresentato, afferente agli interventi, resta stabilito, ex art. 59 comma 5-bis a “**misura**” essendo stato applicato il **ribasso dell'2%** sui prezzi di cui alla precitata perizia. Tale ribasso sarà applicato sugli eventuali nuovi prezzi che saranno stabiliti in corso d'opera, per eventuali lavorazioni non previste. I prezzi unitari delle lavorazioni a “**misura**” sono quelli risultanti dalla Perizia, nonché quelli

affidenti ogni altra lavorazione resasi necessaria in corso d'opera per scongiurare un pericolo incombente e saranno tutti, alcuno escluso, ribassati del 2%.

Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere – comunicazioni con l'appaltatore

L'Appaltatore ha nominato l'Arch. Angelo Moccia nato a Bari il 02/08/1970 – (CF MCCNGL70M02A662A) Direttore di cantiere; qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore volesse effettuare la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore dei Lavori il quale autorizzerà la sostituzione, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 97, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2008. L'Appaltatore ha comunicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): demarcosrl@legalmail.it

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 sono effettuate a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

Art. 4 - Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito polizza fideiussoria n. 1839532, emessa da Elba Assicurazioni spa, Agenzia di I.F.S. ASSICURAZIONI SRL – Avellino, la cui copia è conservata in formato digitale agli atti dell'Ufficio Gare e contratti. Per le eventuali ulteriori lavorazioni commissionate dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare idonea garanzia ad integrazione della precedente.

Il Parco può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei

casi previsti dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016; in detti casi l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni che la stazione appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa. Polizza numero 1676.02.33.33037226 rilasciata SACE BT S.P.A.

Art. 6- Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII del d.lgs. n. 81/2008.

Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare completamente ultimati i lavori di cui al presente contratto è stabilito, in via presuntiva, in giorni 120 naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di somma urgenza e comunque nel tempo necessario per dare compiuto l'intervento a perfetta regola d'arte.

Art. 9 - Penali per ritardi

Tenuto conto che l'intervento oggetto del presente contratto è di somma urgenza, in caso di interruzione delle attività lavorative operata arbitrariamente dall'Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Ai sensi dell'art.113 bis comma 4 del codice degli appalti, le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 10 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal d.lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, in particolare, gli oneri previsti dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

2. È, inoltre, a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa la redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, art. 89, comma 1, lett. H).

3. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per le ulteriori prove ed analisi, rispetto agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie previste dalla Perizia e dal presente contratto. Tali eventuali prove ed analisi aggiuntive, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, sono disposte dalla Direzione lavori.

4. È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.

5. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile civilmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia il Parco Archeologico, sia il personale preposto per conto della stessa alla Direzione Lavori ed assistenza.

6. L'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.

Art. 11 – Modifiche al contratto

È facoltà del Parco apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*

Art. 12 - Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 13 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto dovranno avvenire, secondo quanto indicato dall'Appaltatore, tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata al precedente articolo 3. La PEC del

Parco Archeologico di Pompei è: mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 14 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 15 - Modalità di pagamento e fatturazione

Il pagamento verrà corrisposto in un'unica soluzione al completamento della fase di messa in sicurezza.

L'operatore economico dovrà comunicare l'avvenuto completamento della prestazione per iscritto mediante PEC all'indirizzo mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it; seguirà la verifica delle lavorazioni eseguite da parte del D.L., con il rilascio, a cura del RUP., dell'emissione del relativo *certificato di pagamento* a cui seguirà il relativo mandato di pagamento compatibilmente alle disponibilità di Cassa. Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questa Amministrazione il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

La fattura, in formato elettronico, dovrà specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferisce, il codice IPA KTF671, il CUP e il CIG e il repertorio del contratto, indicati in epigrafe.

Il Parco Archeologico effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi dalla

propria tesoreria.

Si precisa che, in relazione alle fatture presentate a questa Amministrazione, relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente dal PAP.

Si chiede, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura "l'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972."

Art. 16- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136 e ss.mm.ii.;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;

c) si impegna a dare immediata comunicazione al Parco Archeologico di Pompei ed alla Prefettura di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, è il seguente: IT95B0103041720000000692275 – Monte Paschi di Siena – Filiale di Trani (BT).

L' Appaltatore dichiara, inoltre, che l'unico soggetto abilitato ad operare sul suddetto conto è: de Marco Pasquale nato a Trani (BT) il 09.09.1968 C.F. DMRPQL68P09L328P.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

Prende, altresì, atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente punto comunicherà per iscritto, tramite posta elettronica certificata, all'Appaltatore l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva; in questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

Art. 17- Subappalto – subcontratto – cessione del contratto

1. È ammesso il subappalto nei limiti di legge.

2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Parco Archeologico di Pompei dichiarerà risolto di diritto

il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto potrà essere risolto qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) art. 108, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016;

b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

d) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

d) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione.

3. Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, il Parco Archeologico di Pompei avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Le parti espressamente concordano che, qualora le verifiche avviate ai sensi

dell'art 80 d.lgs. 50/2016, dovessero dare riscontro negativo, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute, per l'esecuzione della parte rimanente.

4. In caso di risoluzione, la Stazione appaltante procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 19 – Certificato di regolare esecuzione

I lavori del presente contratto sono oggetto di emissione di certificato di regolare esecuzione finale.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 20 - Recesso

Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, il Parco Archeologico di Pompei può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dei lavori.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo PEC, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della

data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, l'Amministrazione riconoscerà a codesta Ditta i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

Articolo 21 – Elezione di domicilio.

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata:

demarcosrl@legalmail.it

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Art. 22 - Foro competente

Il Foro competente in caso di controversie tra le parti sul puntuale rispetto ed adempimento del presente incarico professionale, è esclusivamente il Tribunale di Torre Annunziata (NA).

Art. 23 – Tutela della riservatezza dei dati personali

Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali secondo le disposizioni di cui al GDPR (UE/2016/679), recepito con d.lgs. n. 101/2018 per la corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.

Art. 24 – Protocollo di legalità

Con la sottoscrizione del presente contratto codesta Società si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Parco Archeologico di Pompei di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare

l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.; si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di Pompei e la Prefettura.

Art. 25– Clausola finale

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Art. 26– Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro. L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del Prestatore, così come l'apposizione dei bolli sul presente documento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., l'O.E. dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e dichiara espressamente di accettare le clausole contenute nel presente contratto dall'art. 1 all'art. 26.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii e consta di n. 16 pagine a video.-----

Letto, approvato e sottoscritto-----

L'Appaltatore

Il Direttore Generale

Amministratore Unico

Direttore Generale

Geom. De Marco Pasquale

Dott. Gabriel Zuchriegel

